

Documento dell'Unione Generale del Lavoro della analisi del decreto legge 34/2019 contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Audizione del 10 maggio 2019 presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati

Osservazioni generali

Il decreto-legge 34/2019 rappresenta un segnale interessante della volontà di imprimere una svolta positiva all'andamento della nostra economia, anche se l'effettiva efficacia di larga parte delle misure qui contenute dipende dalle risposte che arriveranno dal sistema delle imprese.

Si tratta infatti di un provvedimento che introduce o rinnova alcuni benefici fiscali, in particolare sugli investimenti, che possono rimanere sulla carta, se non vi è una reazione positiva da parte delle aziende.

Il paradosso degli ultimi venti anni non è tanto e soltanto quello della mancanza di risorse, che, in molti casi, vi sono, ma quello della difficoltà e dell'incapacità delle imprese di accedere ad un sistema di agevolazioni e di incentivi, a causa anche della carenza delle informazioni.

Tale aspetto è stato anche oggetto di valutazione nel corso del tavolo tecnico che il ministero dello sviluppo economico ha avuto con le organizzazioni sindacali, tavolo nel quale sono stati succintamente illustrati i contenuti di una parte del presente decreto.

In questo senso, già in questo provvedimento sarebbe utile introdurre con carattere d'urgenza dei meccanismi volti a favorire la trasmissione di informazioni alle imprese, in particolare quelle piccole e medie, che, per ovvie ragioni, hanno meno possibilità rispetto alle aziende più grandi e strutturate di accedere a determinate fonti di finanziamento.

Rispetto ai contenuti del presente decreto, ci si sofferma nell'analisi di alcuni articoli, i quali hanno un impatto sul mondo del lavoro, direttamente o indirettamente, rimandando all'allegata tabella per le impressioni sull'intero provvedimento.

Si apprezza il potenziamento della misura conosciuta come "rientro dei cervelli", introdotta con il decreto legislativo 147/2015: l'ampliamento della platea e il rafforzamento dell'incentivo fiscale può sicuramente aiutare un flusso di ritorno, con benefici diffusi per il sistema Paese.

Gli incentivi alla valorizzazione edilizia, previsti dall'articolo 7, andrebbero, viceversa, rafforzati, stante il grande bisogno di rimettere in moto l'edilizia, in particolare quella privata, che rappresenta da sempre un volano fondamentale per la nostra economia, soprattutto se, al successivo articolo 8, si allarga positivamente il campo di applicazione del cosiddetto sisma bonus.

L'impatto dell'articolo 15, sull'estensione delle definizioni agevolate delle entrate regionali e degli enti locali, è da verificare; sarebbe utile un confronto preventivo e serrato in sede di Conferenza unificata e di Anci.

Si accoglie positivamente il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, previsto all'articolo 19; nell'immediato andrebbe però studiato e lanciato un importante piano abitativo, stante le note difficoltà

che gli italiani incontrano nell'accesso al bene casa, cosa purtroppo confermata dalle forti tensioni che si registrano anche in questi giorni nella Capitale e, più in generale, nelle periferie urbane.

Condivisibili le semplificazioni introdotte alla disciplina della Nuova Sabatini (articolo 20), come pure il sostegno alla capitalizzazione (articolo 21) e le agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (articolo 26). In quest'ultimo caso, il percorso verso una maggiore sostenibilità, nonostante qualche risultato interessante, è comunque ancora lungo.

Da rivedere alcuni passaggi contenuti nell'articolo 29: se l'idea di sostenere la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese è assolutamente condivisibile, l'introduzione di una soglia a 200mila euro potrebbe tagliare fuori proprio una parte consistente di PMI.

Necessaria e condivisibile, la norma che tutela i marchi storici (articolo 31), come pure quella relativa al contrasto al cosiddetto Italian sounding (articolo 32), la contraffazione che colpisce, in particolare, l'agroalimentare e il tessile: in entrambi i casi, si tratta di fenomeni che impoveriscono il nostro Paese, in termini economici, ma anche di immagine.

Bene lo sblocco delle assunzioni nelle regioni e nei comuni (articolo 33), in quanto si rende necessario un potenziamento della pubblica amministrazione, dopo i lunghi anni di mancate o molto ridotte assunzioni.

La zone economiche speciali (articolo 34) necessitano di un investimento importante per esplicitare tutte le loro potenzialità di crescita per il territorio.

Giusto l'intervento sugli indennizzi ai risparmiatori truffati (articolo 36), come giusto e necessario è l'ingresso diretto dello Stato nella nuova Alitalia: la nostra Compagnia di bandiera è un patrimonio da tutelare e valorizzare, salvaguardando le professionalità maturate e rafforzando la capacità di attrarre turisti in Italia.

Molto apprezzate le misure contenute agli articoli 40 e 41, le quali, rispettivamente, assicurano un sostegno al reddito, ai lavoratori colpiti dalla chiusura del viadotto Puleto sulla strada statale Tiberina E45 e ai lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complessa.

Infine, le semplificazioni previste all'articolo 44 sugli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione andranno valutate con attenzione con il partenariato economico e sociale, che rimane un soggetto centrale nel sistema.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi	Ai soggetti titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni che acquistano beni strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (30 giugno 2020, se	La norma, incidendo sulle quote di ammortamento, si traduce in un vantaggio fiscale per il contribuente; è fissato un limite a 2,5 milioni di euro.

	contratto stipulato entro il 31 dicembre ed acconto almeno del 20%), il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.	
Art. 2 – Revisione mini Ires	L'articolo produce una riduzione dell'aliquota a cui è assoggettato il reddito di impresa. La riduzione ha effetti sui periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018; la riduzione di aliquota è così prevista: 1,5%, 2,5%, 3%. Successivamente al 31 dicembre 2021, l'aliquota è ridotta del 3,5%. L'agevolazione è cumulabile con altre, eccetto quelle sui regimi forfetari di determinazione del reddito.	Si tratta di una misura fiscale che si applica agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelli di utili non disponibili. La norma si applica alle società e agli enti indicati all'articolo 73, comma 1, del Dpr 917/1986, nonché, ai fini Irpef, agli imprenditori individuali e alla società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Art. 3 – Maggiorazione deducibilità IMU delle imposte sui redditi	Si passa da una deducibilità del 40% ad una del 50% (2019) e poi a salire al 60% (2020) e al 70% (2021).	Si registra un incremento della deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali. Il riferimento è all'articolo 14 del dlgs 23/2011.
Art. 4 – Modifiche alla disciplina del Patent box	È atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità con le quali il titolare di reddito di impresa comunica la volontà di fruire delle agevolazioni sul reddito relativamente all'utilizzo di determinati beni immateriali. L'agevolazione è fruibile in tre quote annuali di pari importo	La norma interviene sul cosiddetto Patent box, vale a dire il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni, di modelli, di processi, formule ed altro industriali, commerciali o scientifici.
Art. 5 – Rientro dei cervelli	Cambia l'articolo 16 del dlgs 147/2015. La quota di reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo passa dal 70 al 30% e diventano meno stringenti le condizioni richieste, ad iniziare dalla non residenza nel territorio italiano di due anni (prima era di cinque). Le agevolazioni si applicano per un periodo più ampio (cinque anni) ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. La quota di reddito si riduce di un ulteriore 10% in caso di trasferimento di residenza in una delle regioni del Mezzogiorno, Isole comprese. Le disposizioni sono applicabili anche ai cittadini italiani non iscritti all'Aire, purché si presentino determinate condizioni.	Si rafforzano le misure che agevolano il rientro in Italia di lavoratori e ricercatori precedentemente espatriati. Si tratta di una misura fiscale apprezzabile.

	Modifiche sono apportate agli articoli 8-bis del dlgs 148/2017 e all'articolo 44 del dl 78/2010, rispettivamente sui lavoratori rimpatriati e i ricercatori.	
Art. 6 – Modifiche al regime dei forfetari	Viene modificata la disciplina sui regimi forfetari, così come disciplinati dall'articolo 1, comma 69, della legge 190/2014. La norma si applica già nell'anno in corso, in deroga alla normale disciplina.	L'eccezione fa riferimento alle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973.
Art. 7 – Incentivi per la valorizzazione edilizia	Sino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro ed ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che acquisiscono interi fabbricati da demolire e ricostruire entro dieci anni seguendo i criteri antisismici e di efficientamento energetico. Se non si verificano le condizioni, è prevista una sanzione del 30%.	Si tratta di una misura fiscale che verosimilmente avrà un impatto marginale sul versante edilizio che rappresenta uno dei volani storici della nostra economia.
Art. 8 – Sisma bonus	Il sisma bonus si applica anche agli immobili siti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.	Si allarga l'applicabilità dell'incentivo previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del dl 63/2013.
Art. 9 – Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili	Si fa riferimento agli strumenti finanziari, diversi dalle azioni e titoli simili, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.	L'articolo indica le caratteristiche degli strumenti finanziari, fra le quali il fatto che non saranno rimborsati né riacquistati, anche anticipatamente, salvo i casi di liquidazione della società e le operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti.
Art. 10 – Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	Il soggetto avente diritto alle detrazioni per interventi di efficienza energetica o rischio sismico può optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. È atteso un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.	La misura può avere una accoglienza positiva, in particolare laddove gli interventi sono posti in essere da famiglie, le quali potrebbe avere un interesse maggiore a fruire di uno sconto immediato piuttosto che di una detrazione fiscale spalmata nel tempo. Da capire, però, quanti fornitori poi effettivamente pubblicheranno questa opzione.
Art. 11 – Aggregazione d'impresa	Sono previste delle agevolazioni fiscali in caso di fusione, scissione, conferimento, aggregazione di impresa fino al 31 dicembre 2022.	Viene fissata una soglia a 5 milioni di euro.
Art. 12 – Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino	Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino sono eseguiti in via elettronica.	È atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per le regole tecniche.
Art. 13 – Vendita di beni	Sono introdotti degli obblighi in capo	Si tratta di una previsione utile, in

tramite piattaforme digitali	al soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma o un portale, la vendita a distanza di un bene importato o di beni all'interno dell'Unione europea. Il primo invio dei dati richiesti sul fornitore è previsto nel mese di luglio.	quanto fornisce un quadro delle vendite di un fornitore nel nostro Paese.
Art. 14 – Enti associativi assistenziali	Gli enti assistenziali sono equiparati alle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose e sportive dilettantistiche con riferimento alle attività non considerate commerciali.	La modifica riguarda l'articolo 148 del Dpr 917/1986.
Art. 15 – Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali	Le norme riguarda le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale negli anni dal 2000 al 2017; gli enti interessati possono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. L'eventuale rateizzazione non potrà superare la data del 30 settembre 2021.	La possibilità di estendere la definizione agevolata anche alle entrate regionali e degli enti locali è demandata alle regioni e agli enti locali stessi, con la possibilità, quindi, di decisioni difformi sul territorio nazionale.
Art. 16 – Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburanti	La norma chiarisce la gestione delle cessioni di carburanti effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte e professione e di consumatori finali.	L'utilizzo dei pagamenti elettronici nella distribuzione dei carburanti è da incentivare anche in un'ottica di maggiore sicurezza per gli stessi esercenti, soggetti sovente a rapine, anche molto violente.
Art. 17 – Garanzia sviluppo media impresa	Nell'ambito del Fondo di garanzia, è istituita una sessione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie su finanziamenti fino ad un importo di 5 milioni di euro, di durata da 10 a 30 anni, per imprese con massimo 499 dipendenti e per almeno il 60% dell'importo per investimenti in beni materiali. Sono stanziati 150 milioni; è atteso un decreto ministeriale	Si tratta di una misura utile che potrebbe favorire gli investimenti delle imprese con meno di 500 dipendenti, anche se la sua attuazione andrà monitorata.
Art. 18 – Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI	Sono introdotte delle misure diverse in relazione alla gestione del Fondo di garanzia per le PMI, ad iniziare dalle limitazioni introdotte da alcune regioni all'accesso al Fondo stesso, la ricerca di canali alternativi di finanziamento (social lending e crowdfunding). È atteso un decreto ministeriale per le modalità e le condizioni di accesso.	La misura potrebbe avere una ricaduta positiva, anche se per avere un giudizio complessivo sarà necessario attendere il decreto ministeriale con le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di garanzia.

<p>Art. 19 – Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa</p>	<p>Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati 100 milioni di euro per il 2019.</p>	<p>L'accesso alla abitazione rimane una delle maggiori problematiche presenti nel nostro Paese. Al di là della misura contenuta nel presente decreto, sarebbe utile una riflessione complessiva sulla necessità di avviare un piano di rilancio dell'edilizia privata, compresa quella pubblica e sovvenzionata.</p>
<p>Art. 20 – Modifiche alla misura Nuova Sabatini</p>	<p>I finanziamenti riconosciuti dall'articolo 2 del dl 69/2013 sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 4 milioni di euro; inoltre, gli importi non superiori a 100mila euro sono erogati in un'unica soluzione.</p>	<p>È importante il rafforzamento della Nuova Sabatini per l'acquisto di beni materiali; il valore massimo complessivo passa infatti da 3 a 4 milioni. La misura sta ottenendo un importante apprezzamento da parte delle imprese.</p>
<p>Art. 21 – Sostegno alla capitalizzazione</p>	<p>I contributi previsti dall'articolo 2 del dl 69/2013 (Nuova Sabatini) sono riconosciuti in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnati in processi di capitalizzazione che vogliono realizzare un programma di investimento, stante l'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale. È previsto un tasso del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese. Viene incrementata la dotazione del Fondo per 10 milioni per il 2019, di 15 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>L'estensione della Nuova Sabatini anche ai processi di capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese è condivisibile, in un'ottica di rafforzamento delle stesse. Qualche riflessione andrebbe fatta sul tasso di interesse applicato.</p>
<p>Art. 22 – Tempi di pagamento tra le imprese</p>	<p>Nel bilancio sociale, le società evidenziano i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate negli anni fra le imprese.</p>	<p>L'indicazione nel bilancio sociale sottende la volontà di valorizzare l'elemento del rispetto dei tempi di pagamento del quale finora si è sempre parlato nei rapporti fra aziende e pubblica amministrazione.</p>
<p>Art. 23 – Cartolarizzazioni</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 130/1999 con riferimento alla cartolarizzazione dei crediti; per effetto delle modifiche apportate è possibile la cessione in blocco a società ad hoc, in gergo società veicolo.</p>	<p>Si tratta di una norma che dovrebbe favorire il recupero di crediti deteriorati.</p>
<p>Art. 24 – Sblocca investimenti idrici al Sud</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dl 201/2011 con riferimento al processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,</p>	<p>Il riferimento è all'articolo 21 del decreto legge 201/2011. Conferma per quanto attiene alla tutela occupazionale che è garantita con riferimento al solo personale titolare</p>

	Lucania e Irpinia.	di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 25 – Dismissioni immobiliari enti territoriali	È possibile la dismissione degli immobili destinati ad uso diverso di proprietà degli enti territoriali; altra modifica riguarda la destinazione di eventuali risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	Le modifiche interessano l'articolo 1, commi 423 e 425, della legge 145/2018.
Art. 26 – Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare	È previsto un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione di agevolazioni finanziarie per favorire progetti di ricerca e sviluppo per la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare. Le imprese, per accedere alle agevolazioni, devono essere in possesso di alcuni requisiti (iscrizione al Registro e regolarità nei versamenti; attive in via prevalente nel manifatturiero o nei servizi alle imprese manifatturiere; almeno due bilanci approvati e depositati; no procedura concorsuale né fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo). I progetti possono essere presentati anche tra più soggetti o con organismi di ricerca; devono avere una ricaduta su una o più unità locali, costi fra 500mila e due milioni di euro, una durata fra 12 e 36 mesi, una attività finalizzata alla riconversione tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti (Key enabling technologies – Kets). Le agevolazioni possono essere sotto forma di finanziamento agevolato (50% spese e costi ammissibili) o contributo diretto (20% spese e costi ammissibili). Le risorse ammontano a complessivi 140 milioni, di cui 40 sui contributi diretti e 100 sui finanziamenti agevolati.	Si tratta di una misura sperimentale molto interessante che potrebbe avere un impatto importante sul sistema produttivo. La norma andrebbe però tarata meglio prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e delle organizzazioni sindacali in quanto la transizione verso modelli più sostenibili ha effetti diretti sulla vita di una comunità e sullo stesso personale dipendente.
Art. 27 – Società di investimento semplici - SIS	Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria è integrato con la definizione della società di investimento semplice (SIS) con un patrimonio netto non eccedente i 25	La normativa di riferimento è quella contenuta nel dlgs 58/1998.

	milioni di euro, finalizzata agli investimenti nelle PMI non quotate.	
Art. 28 – Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area	Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni nell’ambito di patti territoriali e contratti d’area, le imprese beneficiarie presentano dichiarazione sostitutiva sulla base di un decreto ministeriale. Sono previsti controlli ed ispezioni da parte del Mise anche per il tramite della Finanza. Eventuali risorse non utilizzate sono riassegnate per progetti per lo sviluppo del territorio.	La norma appare improntata ad una logica semplificativa apprezzabile.
Art. 29 - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation	Sono apportate alcune modifiche al dlgs 185/2000. In particolare, i benefici si estendono a dieci anni, come pure viene aumentata a sessanta mesi e al 90% la percentuale di copertura delle spese ammissibili. Si estende anche il campo di applicazione (imprese costituite da non più di 60 mesi e non da 12); si procede all’innalzamento della soglia prevista all’articolo 4. È atteso un decreto del Mise con l’obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni. Un secondo decreto, sempre del Mise, è volto a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI con agevolazioni nell’ordine del 50% dei costi ammissibili (finalizzazione su Industria 4.0 e spesa di almeno 200mila euro). Valgono le regole sui requisiti indicati all’articolo 26.	Le due misure si lasciano apprezzare in quanto dovrebbero favorire la formazione e il rafforzamento delle imprese. un dubbio si esprime in merito al requisito di spesa di almeno 200mila euro per il riconoscimento delle agevolazioni sulla trasformazione tecnologica e digitale: trattandosi di PMI, comprese le micro imprese, la soglia appare molto alta.
Art. 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	È atteso un decreto ministeriale per l’erogazione di contributi in favore di comuni nel limite massimo di 500 milioni per il 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione per progetti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è in proporzione alla popolazione residente e varia da 50mila euro (popolazione fino a 5mila abitanti) a 250mila euro (popolazione oltre 250mila abitanti). I commi seguenti indicano il tipo di opera e i requisiti	

	<p>per ottenere il contributo. Ad inizio esecuzione lavori (la partenza deve avvenire entro il 31 ottobre) è prevista una erogazione per il 50%.</p>	
<p>Art. 31 – Marchi storici</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 30/2005. In particolare, viene introdotto l'articolo 11-bis che definisce il concetto di marchio storico di interesse nazionale, registrato da almeno 50 anni o utilizzato continuativamente da almeno 50 anni, riferito ad una impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale; viene istituito un logo specifico. Vengono inseriti gli articoli 185-bis (registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale) e 185-ter (valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa) che prevede l'istituzione di un fondo presso il Mise al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. L'impresa titolare di un marchio storico che intende chiudere o delocalizzare all'estero, con conseguenti licenziamenti collettivi, notifica al Mise le informazioni richieste, al seguito delle quali il Mise attiva le procedure necessarie; in caso di mancata informativa, è prevista una sanzione da 5mila a 50mila euro. È previsto uno stanziamento di 30 milioni per il 2020. Il Mise è autorizzato ad assumere dieci dipendenti.</p>	<p>La misura è condivisibile, soprattutto alla luce del continuo processo di cessione di marchi storici, in particolare nell'agroalimentare e nella moda, ad investitori esteri. Il problema si pone laddove i nuovi investitori sono più interessati al marchio e ai brevetti che non allo sviluppo aziendale. Si può citare il caso della Novi, ma anche le difficoltà incontrate da Melegatti. La norma fa riferimento al territorio nazionale, cosa che non impedisce lo spostamento della produzione da una regione ad un'altra con problemi per il personale dipendente. In tutte le fasi del confronto susseguente alla informativa dell'impresa, è necessario assicurare la presenza del sindacato.</p>
<p>Art. 32 - Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi</p>	<p>Ai consorzi a tutela della originalità dei prodotti italiani, viene concessa una agevolazione pari al 50% delle spese legali sostenute contro il fenomeno dell'italian sounding, nel limite di 30mila euro e fino a concorrenza di quanto stanziato (1,5 milioni); è atteso un decreto del Mise. Sono altresì apportati alcuni correttivi al dlgs 30/2005 (codice della proprietà industriale) a tutela dei segni riconducibili alle forze dell'ordine e alla forze armate e ad enti territoriali e di contrasto alle</p>	<p>Un intervento a tutela del made in Italy è necessario, considerando che l'enorme impatto sulla nostra economia, in termini finanziari (Coldiretti stima l'impatto in 100 miliardi di euro) che di immagine. Molto importante la tutela e la valorizzazione dei nostri brevetti.</p>

	<p>pratiche di italian sounding. Il comma 7 e seguenti prevedono la concessione del Voucher 3I – Investire In Innovazione –, per la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021; è atteso un decreto ministeriale. Il comma 11 è volto alla stabilizzazione del sostegno alle PMI in materia di brevetti, marchi ed altro, mentre il comma 12 prevede un sostegno del Mise per favorire l’informazione dei consumatori esteri sul ciclo produttivo e i prodotti; è atteso un decreto ministeriale con il Mise che vigila sull’attività dei titolari di marchi collettivi. Sono apportate delle modifiche all’articolo 55 (sulla domanda internazionale in materia di brevetti) dello stesso codice, al quale il comma 17 aggiunge l’articolo 160-bis sulla procedura nazionale della domanda internazionale.</p>	
<p>Art. 33 - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria</p>	<p>Le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato al fine di consentire gli investimenti pubblici, con particolare riguardo alla mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria. Le assunzioni sono proporzionali alle fasce demografiche, individuate con decreto del ministero della pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata. Il medesimo decreto fissa anche la data e le regole che i comuni dovranno seguire per procedere alle assunzioni di competenza.</p>	<p>È fondamentale assicurare il rilancio della pubblica amministrazione, anche sul territorio, rilancio che si ha investendo risorse importanti, ma pure assumendo personale giovane e preparato. L’articolo 33 si muove in questo senso, per cui è condivisibile; da capire i tempi effettivi che emergeranno dal decreto ministeriale previsto, considerando che dal 1° agosto inizieranno ad uscire i primi dipendenti pubblici che hanno potuto fruire di quota 100.</p>
<p>Art. 34 – Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali</p>	<p>La Presidenza del consiglio dei ministri o l’Autorità, se presente, definisce le linee di intervento denominate Piano grandi investimenti – ZES con una dotazione di 50 milioni per il 2019, di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione; è atteso un decreto.</p>	<p>Si tratta di una azione necessaria a sostegno delle zone economiche speciali, che possono, potenzialmente, rappresentare un veicolo di crescita economica ed occupazionale del territorio.</p>
<p>Art. 35 – Obblighi</p>	<p>Cambiano i commi da 125 a 129</p>	<p>L’obbligo di comunicazione interessa</p>

<p>informativi erogazioni pubbliche</p>	<p>dell'articolo 1 della legge 124/2017, relativi agli obblighi di comunicazione e trasparenza in merito ai sovvenzioni, sussidi, vantaggi ed altre agevolazioni.</p>	<p>anche le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.</p>
<p>Art. 36 – Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori</p>	<p>La norma sulle Banche popolari (art. 1, dl 30/2015) su trasformazioni e fusioni è estesa al 2020. Sono rivisti alcuni commi dell'articolo 1 della legge 145/2018, con particolare riferimento alle modalità di funzionamento del fondo indennizzo risparmiatori, l'istituzione della commissione tecnica e l'individuazione dei risparmiatori da soddisfare prioritariamente con possibile elevamento della soglia a 200mila.</p>	<p>La questione del rimborso dei risparmiatori rimane centrale: è una questione di equità, ma anche di fiducia.</p>
<p>Art. 37 – Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia</p>	<p>Il ministero dell'economia è autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione destinata a rilevare Alitalia. È atteso un Dpcm. È indicata la data del 31 maggio 2019 per la cessione dei complessi aziendali. Sono previsti oneri per 900 milioni.</p>	<p>Alitalia deve avere un futuro. Si tratta di tutelare un patrimonio professionale e di immagine, per cui l'ingresso dello Stato nella nuova società, attraverso il ministero dell'economia, è una buona notizia. Da valutare con attenzione la tempistica, considerando lo slittamento della data entro la quale i soggetti interessati devono presentare la proposta di acquisto.</p>
<p>Art. 38 – Debiti enti locali</p>	<p>Sono aggiunti dei commi alla legge 145/2018, i quali si riferiscono alla gestione commissariale del debito di Roma capitale.</p>	<p>Roma capitale presenta una situazione debitoria decisamente critica, per cui è importante assicurare una gestione che sia puntuale e trasparente, avendo presente, da una parte, la peculiarità dell'Ente e, dall'altra, le tante difficoltà che incontrano gli enti locali in generale.</p>
<p>Art. 39 – Modifica al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4</p>	<p>L'Anpal può servirsi di Consip per l'acquisto dei servizi relativi alle piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei patti connessi al reddito di cittadinanza.</p>	<p>Le piattaforme previste nel dl 4/2019 servono a mettere in relazione ministero, Anpal, centri per l'impiego, comuni, beneficiari ed imprese che intendono assumere.</p>
<p>Art. 40 – Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45</p>	<p>La norma prevede il riconoscimento di un ammortizzatore sociale di sei mesi, a partire dal 16 gennaio 2019, con contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato, occupati in aziende che hanno subito danni dal sequestro del viadotto Puleto sulla strada statale Tiberina E45; una indennità di 15mila</p>	<p>Il sequestro del viadotto Puleto sta provocando notevoli problemi all'economia del posto, ma anche al traffico merci.</p>

	<p>è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione, di agenzia, di rappresentanza commerciale, titolari di impresa e professionisti. Le indennità sono riconosciute con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana ed Umbria.</p>	
<p>Art. 41 – Misure in materia di aree di crisi industriale complessa</p>	<p>Il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa, previsto all'articolo 25-ter del dl 119/2018, è prorogato, alle medesime condizioni, nel 2019, per ulteriori dodici mesi e trovano applicazione anche in caso di lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019. È prevista una spesa di 16 milioni per il 2019 e di 10 milioni per il 2020.</p>	<p>È una misura necessaria e condivisibile. Attenzione all'ammontare stanziato: serve un attento monitoraggio per capire se le risorse sono sufficienti.</p>
<p>Art. 42 – Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea</p>	<p>Viene prorogato al 30 giugno 2020 il periodo transitorio per gli organismi abilitati ad effettuare le verifiche periodiche di conformità.</p>	<p>Si tratta di una norma che presenta un carattere di urgenza.</p>
<p>Art. 43 – Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore</p>	<p>Il comma 1 apporta alcune modifiche al dl 149/2013; in particolare sugli obblighi di trasmissione alla presidenza della camera delle erogazioni volontarie di importo ridotto (meno di 500 euro) ricevute dai partiti; la trasmissione può avvenire anche via Pec. Sono equiparati ai partiti e ai movimenti politici anche le fondazioni, le associazioni e i comitati diretta emanazione di partiti e movimenti o i cui componenti sono per un terzo espressione dei partiti, avendo anche ricoperto incarichi elettivi. Sono equiparati altresì anche le associazioni, le fondazioni e i comitati che erogano ai partiti e ai movimenti somme superiori a 5mila euro annui. Sono esclusi gli enti del Terzo settore registrati (è sufficiente al momento l'iscrizione presso un registro di settore, in attesa della piena operatività del Registro unico nazionale) e le fondazioni, le associazioni e i comitati appartenenti</p>	<p>Il decreto legge 149/2013 abolisce il finanziamento pubblico diretto ai partiti.</p>

	<p>alle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulati patti ed accordi. Conseguentemente sono allineate le relative misure contenute nella legge 3/2019, per la parte relativa alla trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.</p>	
<p>Art. 44 - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione</p>	<p>Il riferimento è alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 con specifico richiamo agli interventi infrastrutturali. L’Agenzia per la coesione territoriale procede ad una riclassificazione degli strumenti al fine di sottoporre all’approvazione di un unico Piano operativo (Piano sviluppo e coesione), articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato. Le funzioni di governance sono trasferiti a comitati di sorveglianza, ai quali partecipano le istituzioni interessate più i rappresentanti del partenariato economico e sociale. Il comma 3 definisce i compiti dei comitati di sorveglianza (approvano metodologie, criteri, relazioni; esaminano eventuali modifiche, ogni altro aspetto e i risultati delle valutazioni). I comitati già in essere (programmazione 2007-2014) integrano la loro composizione. Le amministrazioni titolari dei Piani monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e con periodicità biennale rendono disponibili i dati sull’avanzamento. Restano ferme le dotazioni finanziarie, mentre in sede di prima approvazione, il Piano può contenere gli interventi dotati di progettazione esecutiva, con procedura di aggiudicazione avviata o che siano valutati favorevolmente da parte dei soggetti istituzionali indicati (il Cipe può deliberare misure di accompagnamento in quest’ultimo caso). L’amministrazione titolare del piano operativo oggetto di riclassificazione è responsabile della individuazione degli interventi. Sempre al Cipe spetta la</p>	<p>L’articolo affronta la questione del miglioramento dell’efficienza nella spesa delle risorse disponibili, per quanto attiene a quelle nazionali destinati alle politiche di coesione. Per ragioni diverse, il nostro Paese segna una evidente difficoltà in questo settore con conseguenze negative sotto il profilo della dotazione infrastrutturale e dei servizi offerti al cittadino. Un tentativo di razionalizzazione appare utile, quindi, fermo restando che uno degli aspetti centrali da assicurare, come fa questo articolo, è il ruolo del partenariato economico e sociale.</p>

	<p>riprogrammazione di risorse eventualmente non rientranti nel Piano di sviluppo e coesione da destinare al finanziamento di Piani, al finanziamento di piccole opere e manutenzioni straordinarie o al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali (in quest'ultimo caso, il successivo comma 13 specifica i requisiti). Il comma 11 conferma il vincolo di destinazione territoriale. Rispetto alle risorse stanziato, ma non assegnate, la richiesta di finanziamento da presentare al Cipe deve essere corredata da una positiva valutazione tecnica da parte del dipartimento per le politiche di coesione. Ai piani come riclassificati si applicano i principi indicati nella delibera Cipe 25/2016. Il comma 15 prevede che il ministro per il Sud presenti una relazione sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni (entro il 31 marzo 2020) più una relazione annuale sull'andamento dei piani (entro il 31 marzo di ogni anno).</p>	
<p>Art. 45 – Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali</p>	<p>Proroga dal 30 aprile al 30 maggio per la rideterminazione dei vitalizi regionali.</p>	<p>Un mese in più per le regioni per deliberare l'intervento richiesto.</p>
<p>Art. 46 – Modifiche all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 2, comma 6, del dl 1/2015, relativo alla disciplina applicabile ad Ilva spa.</p>	<p>Le modifiche apportate servono a chiarire i contenuti della procedura, specificando che quando si parla di piano si intende il piano ambientale.</p>
<p>Art. 47 – Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti</p>	<p>Viene autorizzata, a decorrere dal 1° dicembre 2019, l'assunzione di cento unità di personale di alta specializzazione (ingegneri, architetti, geologi) più, nella misura del 20%, di personale amministrativo, per rafforzare l'azione dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il concorso viene svolto con modalità semplificata.</p>	<p>Si sbloccano le assunzioni in un settore specifico della pubblica amministrazione, finalizzato al potenziamento infrastrutturale del Paese.</p>
<p>Art. 48 – Disposizioni in materia di energia</p>	<p>È autorizzata una spesa complessiva di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per il 2021 per le iniziative Mission innovation adottata durante la cop</p>	<p>La misura è condivisibile; nel tempo, però, lo sforzo andrà incrementato in un'ottica di sostenibilità complessiva.</p>

	21 di Parigi e per il Piano nazionale integrato energia clima.	
Art. 49 – Credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali	Alle PMI è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 60mila euro per la partecipazione a fiere internazionali. La dotazione del fondo è di 5 milioni per l'anno 2020.	Si tratta di una misura interessante che potrebbe aiutare le piccole e medie imprese a farsi conoscere maggiormente all'estero.
Art. 50 – Disposizioni finanziarie	Sono indicate le coperture relative al presente decreto.	
Art. 51 – Entrata in vigore	Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.	Il decreto è entrato in vigore il 1 maggio 2019.